COMUNE DI NONANTOLA



Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 65 del 21/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno**, del mese di **Dicembre**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 19:00 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

La seduta ha inizio alle ore 19:15.

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
FERRI COSETTA	Presidente	X	
PASTENA NICOLA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X	
CELEGHINI LUCILLA	Consigliere	X	
MONARI GIANLUIGI	Consigliere		X
SERAFINI GIOVANNI	Consigliere	X	
MINERBA ANDREA	Consigliere		X
ZOBOLI OMER	Consigliere	X	
FORLEO TOMMASO	Consigliere		X
PLATIS ANTONIO	Consigliere		X
CASANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	

Presenti: 13 Assenti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri CELEGHINI LUCILLA, SERAFINI GIOVANNI, ZOBOLI OMER.

Sono presenti gli Assessori PICCININI ENRICO, BACCOLINI TIZIANA, BASSI CRISTIANO, PO MASSIMO.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA ANNO 2024

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi

Il Presidente del Consiglio invita il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, a ricordare sinteticamente ai Consiglieri il nuovo iter di approvazione del bilancio.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, procede nel senso richiesto, rammentando che la modifica legislativa del mese di agosto 2023 è intervenuta sui termini delle attività propedeutiche all'approvazione del bilancio, il cui termine resta fissato al 31 dicembre, ma anche sulle modalità di approvazione del bilancio, prevedendosi adesso due momenti distinti, ossia quello dell'esame e discussione dello schema di bilancio e del parere dell'organo di revisione e quello successivo, da effettuarsi in altra seduta, dell'approvazione del bilancio entro il termine di fine anno sopra indicato.

In relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno ai nn. 1, 2, 3 e 4 relativi al bilancio, esaminati e discussi nella seduta appositamente dedicata tenutasi il 30/11/2023, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Alessandro di Bona (Capogruppo Nonantola Progetto 2030) riprende le considerazioni già svolte nella seduta consiliare precedente durante l'esame e la discussione dello schema di bilancio, lamentando il mancato coinvolgimento della minoranza consiliare, delle forze sociali, delle associazioni e della cittadinanza nel corso e ai fini della redazione di tale documento e ribadendo la definizione di bilancio "incolore". In aggiunta rileva che nessuna delle azioni indicate nel PUG sono presenti nel bilancio come elemento da finanziare e che tutti gli investimenti più importanti, quali ad esempio gli ampliamenti dei cimiteri frazionali o la caserma dei Carabinieri, sono previsti nel 2024, ma la loro attuazione è rinviata agli anni successivi e, pertanto, di fatto, è affidata alla nuova legislatura. Ricorda, comunque, che vi sono aspetti positivi, quali il contenimento dell'evasione fiscale. Anticipa il voto contrario.

Il Consigliere Cosimo Francesco Antonucci (Capogruppo Nonantola Libera) rileva che le azioni che si sarebbero dovute attuare nella legislatura in corso e che giunge al termine nel 2024 vengono previste, invece, negli anni successivi. Rileva altresì che, al pari degli anni precedenti, non vi è stato coinvolgimento nella redazione del documento di bilancio. Anticipa il voto contrario.

Il Consigliere Giovanni Serafini (Gruppo Una Mano per Nonantola) dichiara il voto favorevole, illustrandone le ragioni. Con riferimento a quanto rilevato circa la realizzazione delle azioni presenti nel programma elettorale e nel PUG, evidenzia che nel bilancio non si può mettere tutto, ma solo quello che trova copertura a livello economico, sottolineando il ruolo determinante che assumono a tal fine le risorse provenienti dall'esterno. Sul punto, aggiunge che occorre comunque tenere conto di tutti i fattori esterni (la pandemia, la guerra, l'aumento dei tassi di interesse) che incidono nella predisposizione del bilancio. Evidenzia, infine, come il voto positivo infine espresso sul PIP Gazzate sia un segnale positivo e di riconciliazione in seno alla maggioranza consiliare.

Alle ore 19:30 entra il Consigliere Antonio Platis; sono presenti, pertanto, n. 14 Consiglieri.

Alle ore 19:35 entra il Consigliere Gianluigi Monari; sono presenti, pertanto, n. 15 Consiglieri.

Il Consigliere Stefania Grenzi (Gruppo Partito Democratico) anticipa il voto favorevole del Gruppo consiliare di appartenenza. Ritiene che il Consiglio Comunale abbia a disposizione tutti gli

strumenti (dialogo delle forze politiche, Commissioni Consiliari, ordini del giorno) per incidere sul documento di bilancio. Evidenzia come l'approvazione del bilancio, avvenuta sempre nei termini nel corso della legislatura, sia un elemento positivo da tenere nella giusta considerazione ed altresì come sia stata portata avanti dall'Amministrazione anche una programmazione degli investimenti nonostante la pandemia che ha colpito tutti e nonostante l'alluvione che ha colpito specificamente il Comune di Nonantola proprio durante la pandemia. Ritiene infondati i rilievi sui ritardi sul PUG. Sottolinea, infine, il pregio del lavoro fatto dall'Amministrazione nel contenimento dell'evasione fiscale.

Il Consigliere Omer Zoboli (Capogruppo Movimento 5 Stelle) anticipa il voto contrario.

Il Sindaco replica agli interventi dei Consiglieri di Bona e Antonucci. Relativamente alla mancata condivisione del bilancio, evidenzia che nei cinque anni della legislatura tali Consiglieri non hanno mai avanzato proposte concrete. In ordine alla mancata realizzazione delle azioni importanti da parte dell'attuale legislatura, ricorda tutti i grandi cantieri attualmente in corso (Municipio, Palazzo Sertorio, nuovo Nido, Scuola di Musica, ampliamento Cimitero) e tutti gli interventi realizzati nel corso del tempo (interventi sulla mobilità e post alluvione) grazie anche agli sforzi fatti per reperire le risorse all'esterno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024/2026;

Ritenuto opportuno, nell'ambito nella manovra di bilancio per il triennio 2024/2026:

- confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, pari allo 0,8%
- confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;
- confermare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per i pensionati che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 2.200.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il criterio di cassa;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, reso nel contesto del parere sullo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.

267/2000 e riportati in allegato;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che tutti gli interventi effettuati in seduta consiliare nel corso del dibattito sono riportati sulla registrazione audio e video a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Esperita la votazione in forma palese da parte dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

- Favorevoli: n. 10 Consiglieri - Astenuti: n. 0 Consiglieri
- Contrari: n. 5 Consiglieri (Zoboli, Platis, Casano, di Bona, Antonucci)

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,8%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

- 1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta:
 - a) dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 10.000,00.
 - b) dai pensionati, che, nell'anno di riferimento, percepiscono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. 12.000,00 .
- 2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

2. di quantificare presuntivamente in € 2.200.000,00 il gettito derivante dalla conferma

dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio di cassa;

- 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Inoltre, esperita separata votazione in forma palese da parte dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

- Favorevoli: n. 10 Consiglieri - Astenuti: n. 0 Consiglieri

- Contrari: n. 5 Consiglieri (Zoboli, Platis, Casano, di Bona, Antonucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere prontamente disponibili gli stanziamenti di bilancio per il perseguimento degli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig.ra Cosetta Ferri sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano sottoscritto digitalmente